

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/ PORTOS C5 FEMMINILE DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 540 del 25.2.0211)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Portos C5 Femminile di Ascoli Piceno, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 la punizione sportiva della perdita della gara su indicata per 0-6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. PRATO RINALDO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL CALC. BALDELLI MANUEL SEGUITO GARA TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA PRATO RINALDO/L.C. FIVE MARTINA DEL 28.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Prato Rinaldo Calcio A5 di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIGNOR GALBIATI MARCELLO (ALLENATORE A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SAN BIAGIO MONZA 1995/ AYMAYILLES CALCIO A 5 DEL 4.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 594 del 7.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Galbiati riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 21 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete